



COMUNE DI CALDOGNO

PROVINCIA DI VICENZA

ORDINANZA DEL RESPONSABILE N. 44 del 19-10-2020

Oggetto: NORME PER LA MACELLAZIONE DEI SUINI PER CONSUMO FAMILIARE PRESSO IL DOMICILIO DEGLI ALLEVATORI

IL RESPONSABILE

Visto il Decreto Sindacale n. 24 del 30.06.2020;
Visto l'art. 1 e 13 del R.D. n. 3298/1928;
Visto il T.U.LL.SS. approvato con R.D. n. 1265/1934;
Visti i Reg. (CE) 852/853/2004;
Visti il Reg. (UE) 625/2017;
Visto il Reg. (CE) 178/2002;
Visto il Reg. (CE) n. 2075 del 05 dicembre 2005;
Visto la DGR n. 394 DEL 31.03.2020, allegato A punto2, 2.1, lettera d;
Vista la Legge Regionale 31.05.1980 n. 77;
Vista la nota del Ministero della Salute Prot. n. 4460P28 del 28.11.2014;
Visto il Reg. (CE) 1099 del 24.09.2009 (art. 10);
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.lgs. 18.8.2000 n. 267;
Vista la Legge Regionale 2/2013 art. 5;
Ritenuto necessario regolamentare, sotto il profilo sanitario, la tradizionale attività di macellazione dei suini a domicilio per consumo familiare, in modo da garantire l'ispezione e la vigilanza sugli animali e sulle carni

ORDINA

1. nel periodo 02 novembre 2020 - 05 marzo 2021 è consentita ai privati in possesso di specifica autorizzazione la macellazione dei suini presso il proprio domicilio, per l'esclusivo consumo familiare delle carni e dei prodotti derivati;
2. il numero massimo di suini che si consente di macellare è di **due per ogni nucleo familiare**;
3. coloro che intendono macellare altri suini o coloro che intendono farlo in un periodo diverso da quello stabilito dovranno abbattere gli animali presso un macello riconosciuto ai sensi del Reg. (CE) 853/2004;
4. coloro che non sono in possesso dell'autorizzazione sanitaria per la macellazione dei suini presso il proprio domicilio e che intendono ottenerla, devono rivolgere la domanda a questo Comune, che rilascerà un'autorizzazione permanente, valida anche nei prossimi anni;
5. la prenotazione della visita veterinaria deve essere effettuata, **con almeno 72 ore di anticipo**, al competente Servizio Veterinario;
6. **le visite veterinarie saranno effettuate dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 19.00 e il sabato mattina dalle ore 08.30 alle ore 13.00**; al di fuori di tali giorni e di tali orari non è garantita la prestazione. Nel caso che la prestazione venga comunque resa, sarà applicata una tariffa maggiorata;
7. le tariffe per le prestazioni sono le seguenti:

15,00 € per ogni capo e 8,00 € per ogni capo successivo a cui si aggiungono le spese di trasferta di € 20,00;

8. Sono vietate le macellazioni dei suini per conto di terzi e la commercializzazione delle carni degli animali e dei prodotti derivati, anche nell'ambito della ristorazione e dell'agriturismo;
9. la macellazione può avvenire solo dopo la visita dell'animale vivo da parte del Medico Veterinario dell'Azienda U.L.S.S. 8 Berica;
10. le attrezzature, gli utensili ed i locali adibiti alla macellazione ed alla lavorazione delle carni devono essere preventivamente lavati, disinfettati e mantenuti in adeguate condizioni igieniche;
11. la lavorazione delle carni può avvenire solo dopo la visita post mortem effettuata dal Medico Veterinario dell'Azienda U.L.S.S. 8 Berica che rilascia un'apposita dichiarazione di commestibilità delle carni;
12. il personale addetto alla macellazione (norcini) deve essere in possesso di una adeguata formazione ai sensi del Reg. (CE) 1099 del 24.09.2009; inoltre detto personale deve essere provvisto di pistola a proiettile captivo, con la quale sono obbligatoriamente abbattuti i suini prima della jugulazione.

La presente ordinanza entra immediatamente in vigore e della stessa sarà data la più ampia diffusione a cura di questo Comune.

I trasgressori saranno puniti a norma di legge.

Il Responsabile

Trentin Mariacristina

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa